



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.3.2026
C(2026) 1893 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18.3.2026

recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 8415 che approva il programma "Programma regionale Veneto FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Veneto in Italia

CCI 2021IT16RFPR020

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18.3.2026

recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 8415 che approva il programma "Programma regionale Veneto FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Veneto in Italia

CCI 2021IT16RFPR020

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti¹, in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione C(2022) 8415 della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2025) 6916 della Commissione, è stato approvato il programma "Programma regionale Veneto FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Veneto in Italia.
- (2) In data 29 dicembre 2025 l'Italia ha presentato, attraverso il sistema elettronico per lo scambio di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma. La richiesta era corredata di un programma riveduto, in cui l'Italia proponeva modifiche del programma di cui alla presente decisione di esecuzione in seguito alla valutazione del riesame intermedio del programma, comprendenti anche priorità dedicate agli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP e agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto v e punto xi del regolamento (UE) 2021/1058² per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio. La modifica del programma comprende inoltre una proposta di assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità di cui all'articolo 86, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/1060.

¹ GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.

² Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

- (3) La modifica del programma consiste in primo luogo nell'introduzione nel presente programma di 3 nuove priorità dedicate: 7 “Competitività e decarbonizzazione”, 8 “Resilienza idrica” e 9 “Alloggi a prezzi accessibili” che contribuiscono rispettivamente agli obiettivi specifici 1.6 “sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)”, 2.5 “promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile, compresa la gestione integrata delle risorse idriche, e la resilienza idrica” e 2.11 “promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili”.
- (4) La modifica del programma consiste in secondo luogo nella conseguente riallocazione di parte delle risorse del FESR dalle priorità 1 “Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC”, 2 “Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio”, 3 “Un'Europa più connessa attraverso la mobilità urbana sostenibile”, 4 “Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali”, 5 “Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato in tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali” e 6 “Assistenza tecnica” alle nuove priorità 7, 8 e 9. La modifica del programma consiste infine nella revisione dei target degli indicatori interessati, per portare in conto le riallocazioni di risorse alle nuove priorità.
- (5) L'Italia ha presentato una richiesta di inserimento nel programma di un nuovo obiettivo specifico 2.5 “promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile, compresa la gestione integrata delle risorse idriche, e la resilienza idrica”. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, l'Italia ha valutato se erano soddisfatte le condizioni abilitanti collegate all'obiettivo specifico selezionato. La pertinente condizione abilitante è individuata nella modifica del programma.
- (6) La Commissione prende atto della valutazione dell'Italia, in cui l'Italia indica il mancato soddisfacimento della condizione abilitante tematica 2.5 “Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel settore delle acque reflue”.
- (7) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, le spese relative a operazioni collegate all'obiettivo specifico per il quale una o più condizioni abilitanti non sono soddisfatte possono essere inserite nelle domande di pagamento, ma la Commissione non può rimborsarle fino a quando non ha informato lo Stato membro del soddisfacimento della condizione abilitante a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, primo comma, di tale regolamento.
- (8) Conformemente all'articolo 7 bis del regolamento (UE) 2021/1058, l'Italia ha riassegnato almeno il 10 % delle risorse finanziarie del programma a una o più delle priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1058, comprese le riassegnazioni nell'ambito dello stesso programma in conformità all'articolo 7 bis, paragrafo 2, secondo comma, lettera (d), del regolamento (UE) 2021/1058.
- (9) L'Italia ha presentato una proposta di contributo dell'Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari riguardante lavori di recupero di alloggi rientranti nel patrimonio pubblico di edilizia residenziale, nelle priorità 2 e 9. A norma dell'articolo 94, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, la presente decisione indica le tipologie di operazioni cui si applica il rimborso in base a costi unitari,

somme forfettarie e tassi forfettari, la definizione e gli importi cui si applicano tali costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari e i metodi per l'adeguamento degli importi.

- (10) Conformemente all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/1060, l'Italia ha presentato, per il presente programma, la sua valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio unitamente a una proposta riguardante l'assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità di cui all'articolo 86, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/1060, che la Commissione dovrebbe approvare insieme al programma riveduto presentato dallo Stato membro.
- (11) Conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, la richiesta di modifica del programma presentata dall'Italia è giustificata dalla necessità di sostenere, attraverso l'introduzione della priorità STEP, lo sviluppo della produzione di tecnologie pulite essenziali, indirizzando gli investimenti in ricerca e innovazione a sostegno della crescita regionale; di fornire una risposta adeguata al disagio abitativo, promuovendo la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico per le famiglie a basso reddito, gli individui vulnerabili e svantaggiati e gli studenti, anche attraverso misure di per aumentare l'efficienza energetica degli edifici e di sostenere misure di resilienza idrica per rendere più efficiente la gestione delle risorse idriche e rafforzare la resilienza degli ecosistemi agli eventi climatici estremi, identificate anche come priorità strategiche nel contesto della revisione intermedia dei programmi della politica di coesione. La richiesta indica inoltre l'effetto previsto della modifica sul conseguimento degli obiettivi definiti nel programma ed è conforme al regolamento (UE) 2021/1060 e al regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (12) Conformemente all'articolo 40, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1060, il comitato di sorveglianza, nelle riunioni in data 29 dicembre 2025 e 11 febbraio 2026, ha esaminato e approvato la proposta di modifica del programma, tenendo conto del testo del programma e del relativo piano di finanziamento.
- (13) La Commissione ha valutato il programma riveduto e ha formulato osservazioni a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060 in data 3 febbraio 2026. L'Italia ha presentato una versione modificata del programma riveduto in data 25 febbraio 2026.
- (14) Il programma modificato, soggetto ad approvazione della Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, dovrebbe pertanto essere approvato.
- (15) Conformemente all'articolo 63, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1060, le spese che diventano ammissibili in seguito alla modifica del programma oggetto della presente decisione di esecuzione sono ammissibili a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di modifica.
- (16) La decisione di esecuzione C(2022) 8415 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione C(2022) 8415 è così modificata:

1. l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

È approvato il programma "Programma regionale Veneto FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Veneto in Italia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, presentato nella sua versione definitiva in data 28 ottobre 2022, modificato da ultimo dal programma riveduto presentato nella sua versione definitiva in data 25 febbraio 2026.”;

2. l'Allegato II è sostituito dal testo che figura nell'Allegato della presente decisione.

Articolo 2

Sono soddisfatte le condizioni abilitanti applicabili ai nuovi obiettivi specifici, ad eccezione di:

- condizione abilitante tematica “2.5 Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel settore delle acque reflue”.

Articolo 3

Le tipologie di operazioni cui si applica il rimborso in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari, la definizione e gli importi cui si applicano tali costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari e i metodi per l'adeguamento degli importi sono stabiliti nell'appendice 1, sezione A, e nell'appendice 1, sezione B, punti da 1 a 9, del programma.

Articolo 4

Le spese che diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma "Programma regionale Veneto FESR 2021-2027" approvata dalla presente decisione sono ammissibili a decorrere dal 29 dicembre 2025.

Articolo 5

L'importo di flessibilità è assegnato in via definitiva al programma "Programma regionale Veneto FESR 2021-2027".

Articolo 6

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18.3.2026

Per la Commissione
Raffaele FITTO
Vicepresidente esecutivo



IT
ALLEGATO
“ALLEGATO II

Dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale (in EUR)

Numero dell'obiettivo strategico oppure assistenza tecnica	Priorità	Base per il calcolo del sostegno dell'Unione (costo totale ammissibile o contributo pubblico)	Fondo	Categoria di regione	Contributo dell'Unione (a)=(g)+(h)	Ripartizione del contributo dell'Unione		Contributo nazionale (b)=(c)+(d)	Ripartizione indicativa del contributo nazionale		Totale (e)=(a)+(b)	Tasso di cofinanziamento (f) = (a)/(e)
						Contributo dell'Unione meno importo di flessibilità (g)	Importo di flessibilità (h)		Fonti pubbliche (c)	Fonti private (d)		
1	1	Contributo Pubblico	FESR	Più sviluppate	205.334.000	194.054.444	11.279.556	308.001.000	308.001.000		513.335.000	40,00%
1	7	Contributo Pubblico	FESR	Più sviluppate	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000		5.000.000	50,00%
2	2	Contributo Pubblico	FESR	Più sviluppate	104.549.366	98.806.184	5.743.182	156.824.049	156.824.049		261.373.415	40,00%
2	8	Contributo Pubblico	FESR	Più sviluppate	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000		28.000.000	50,00%
2	3	Contributo Pubblico	FESR	Più sviluppate	20.546.000	19.417.352	1.128.648	30.819.000	30.819.000		51.365.000	40,00%
2	9	Contributo Pubblico	FESR	Più sviluppate	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000		50.000.000	50,00%
4	4	Contributo Pubblico	FESR	Più sviluppate	23.576.000	22.280.906	1.295.094	35.364.000	35.364.000		58.940.000	40,00%
5	5	Contributo Pubblico	FESR	Più sviluppate	10.872.000	10.274.771	597.229	16.308.000	16.308.000		27.180.000	40,00%
TA36(4)	6	Contributo Pubblico	FESR	Più sviluppate	6.138.038	5.800.860	337.178	29.957.057	29.957.057		36.095.095	17,0051858847%
			Totale FESR	Più sviluppate	412.515.404	350.634.517	61.880.887	618.773.106	618.773.106		1.031.288.510	40,00%
			Totale generale		412.515.404	350.634.517	61.880.887	618.773.106	618.773.106		1.031.288.510	40,00%

”